

## COMUNICATO STAMPA

### **Semplificazioni fiscali Arriva il vademecum delle Entrate**

Pronta la circolare 31/E dell’Agenzia che illustra le numerose semplificazioni introdotte dal Dl n. 175/2014 in favore di persone fisiche, professionisti e imprese. Le nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale. Le novità in materia di dichiarazione precompilata e rimborsi Iva troveranno, invece, spazio in circolari dedicate.

**No dichiarazione di successione fino a 100mila euro e adempimenti semplificati -** Non è più necessaria la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore che non supera i 100mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Inoltre, una volta presentata la dichiarazione di successione, non sarà più necessario presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborsi fiscali. Altra novità in materia riguarda la documentazione, che potrà essere consegnata in copia non autenticata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Infine, la circolare chiarisce che in applicazione del principio del *favor rei* non scatteranno sanzioni nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di successione nei termini e che in base alla nuova norma non sarebbero più tenuti a farlo.

**Bonus energia, stop alla comunicazione alle Entrate per i lavori su più anni -** Niente più obbligo di inviare all’Agenzia la comunicazione per chi effettua lavori per la riqualificazione energetica degli edifici che proseguono per più anni d’imposta e vuole usufruire della detrazione Irpef e Ires. Prima, infatti, era necessario inviare alle Entrate il modello ad hoc entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui era iniziato il sostenimento delle spese. Anche in questo caso si applica il principio del *favor rei*.

**“Prima casa”, per l’agevolazione Iva fa fede la categoria catastale dell’immobile –** Criteri più semplici anche per l’individuazione delle abitazioni per le quali è possibile fruire dell’agevolazione Iva “prima casa”. Con la nuova disciplina, l’Iva agevolata al 4% si applica infatti a tutti i trasferimenti delle abitazioni (non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come già avviene per l’imposta di registro). L’applicazione dell’Iva sulla “prima casa” è quindi ora vincolata esclusivamente alla categoria catastale dell’immobile e a questi fini non hanno più nessun rilievo le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 per contraddistinguere le abitazioni “di lusso”.

**Automatici gli interessi sulle somme chieste a rimborso -** A partire dal 1° gennaio 2015 scattano in automatico gli interessi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Gli interessi saranno, infatti, erogati contemporaneamente al rimborso e inizieranno a maturare a partire dal sessantunesimo giorno, nel caso in cui l’erogazione spetta all’Agente della riscossione, o a partire dal ventunesimo giorno dalla comunicazione dell’ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

**Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, cancellata solidarietà negli appalti. Tutele per retribuzioni e contributi lavoratori** - Il decreto cancella la responsabilità solidale nell'ambito degli appalti di opere o servizi relativa alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale è stata tuttavia mantenuta la responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l'appaltatore (o subappaltatore), relativa al pagamento delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei lavoratori.

**Più certezza su addizionali regionali e comunali** – Già a partire dal periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'Irpef sarà determinata in base a domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l'addizionale comunale. Inoltre, l'acconto 2015 dell'addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.

**Vitto e alloggio non sono più compensi in natura** - Dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente non costituiscono più compensi per il professionista. In questo modo il committente deduce le spese di vitto e alloggio a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito.

**Più facile aderire ai regimi speciali e più ampio il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica** – Scompare l'obbligo di inviare la comunicazione per aderire ai regimi speciali, come la Trasparenza fiscale e il Consolidato nazionale. I contribuenti con Unico 2015 potranno esercitare l'opzione direttamente in dichiarazione. Si amplia il periodo di osservazione per le società con perdite fiscali in periodi d'imposta consecutivi, che passa da 3 a 5 anni. In particolare, in relazione al 2014 la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica soltanto in presenza di perdite fiscali per i precedenti 5 periodi d'imposta, oppure, se nei 5 precedenti periodi d'imposta quattro siano in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dalle norme in materia di società di comodo.

**Black list, una sola comunicazione e soglia 10mila euro** - Disciplina più semplice anche per la comunicazione delle operazioni con i Paesi Black list. Il valore complessivo annuale delle operazioni da comunicare viene infatti elevato a 10mila euro (prima il limite era di 500 euro per operazione). Il decreto stabilisce inoltre che i dati relativi ai rapporti con i Paesi Black list devono essere comunicati ogni 12 mesi (e non più con cadenza mensile o trimestrale).

**Banca dati Vies, accesso immediato con apertura partita Iva** – Chi intende svolgere operazioni intracomunitarie ottiene l'iscrizione alla banca dati Vies (*Vat information exchange system*) nello stesso momento in cui apre la partita Iva (o comunque nel momento in cui manifesta l'intenzione di svolgere questo tipo di operazioni). Cancellato il periodo di attesa di 30 giorni previsto precedentemente.

**Esportatori abituali, le lettere d'intento viaggiano in rete** – L'invio delle lettere d'intento con cui gli esportatori abituali manifestano la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva diventa telematico. Il relativo software *Dichiarazione d'intento* è già disponibile e attivo sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'invio telematico delle lettere d'intento diventa obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015, tuttavia, per adeguarsi al nuovo sistema c'è tempo sino all'11 febbraio.

**Roma, 30 dicembre 2014**